



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione I

U.O. Settori Conoscenza

Rif. Vs. Pec prot. n. 1624/C30 del 17.03.2015

Prot. Aran n. 001361/2015 del 23/03/2015

ARAN - Protocollo Uscita



N.0017441/2015 del 29/04/2015

Al DS.

Prof.ssa Emma Barrera

IIS di 1°Grado

"Vittoria Colonna"

Via Milano, 23

97019 VITTORIA (RG)

rgmm05700d@pec.istruzione.it

Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la SICILIA

Via Fattori, n. 60

90136 PALERMO

drsi@postacert.istruzione.it

Oggetto: organizzazione del servizio e comunicazione alle famiglie in caso di sciopero .

In relazione a quanto chiesto con la nota a margine citata, sulle modalità di organizzazione del servizio scolastico in occasione dello sciopero e sulla conseguenziale comunicazione alle famiglie da parte del dirigente scolastico, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare quanto segue.

L'art. 6, comma 2, lett. j) del CCNL del 29.11.2007 dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificato e integrato dalla legge n. 83/2000.

L'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, annesso al CCNL del 26.05.1999, all'art. 2, commi 3 e 4 prevede espressamente che *"In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.*

I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano- sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali- i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma".

Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che in caso di sciopero il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio stesso.

Il Direttore
Dott.ssa Elvira Gentile

